



COMUNE DI CANNARA
Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

*Approvato con delibera del Commissario Straordinario ex C.C. n 6 del 18/03/2014
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. del*

INDICE

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).....	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Componenti del tributo.....	4
Art. 3 - Determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale "IUC"	4
Art. 4 - Dichiarazioni	4
Art. 5 - Modalità di versamento	5
Art. 6 - Scadenze di versamento	5
Art. 7 - Competenza nella liquidazione	5
Art. 8 - Riscossione.....	5
Art. 8 Bis - Rimborso e Compensazione.....	5
Art. 9 - Funzionario responsabile del tributo	6
Art. 10 - Accertamento, sanzioni ed interessi	6
Art. 11 - Trattamento dei dati personali.....	6
CAPO II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	7
Art. 12 - Oggetto	7
Art. 13 - Assimilazioni all'abitazione principale	7
Art. 14 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.....	7
Art. 15 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili	8
Art. 16 - Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici	9
Art. 17 - Esenzioni e altre forme di agevolazione.....	9
Art. 18 - Importo minimo di versamento	9
CAPO III TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.....	11
Art. 19 - Oggetto	11
Art. 20 - Istituzione del tributo. Presupposto impositivo.....	11
Art. 21 - Base imponibile.....	11
Art. 22 - Decorrenza del tributo	11
Art. 23 - Servizi indivisibili	11
Art. 24 - Determinazione delle aliquote.....	12
Art. 25 - Soggetto attivo.....	12
Art. 26 - Soggetti passivi.....	12
Art. 27 - Esclusioni	13
Art. 28 - Riduzioni ed esenzioni	13
Art. 29 - Detrazioni	13
Art. 30 - Dichiarazione.....	13
Art. 31 - Versamento e riscossione del tributo.....	13
CAPO IV - TASSA SUI RIFIUTI - TARI.....	14
Art. 32 - Oggetto	14
Art. 33 - Istituzione del tributo.....	14
Art. 34 - Natura del tributo.....	14
Art. 35 - Presupposto impositivo	14
Art. 36 - Base imponibile.....	14
Art. 37 - Obbligazione tributaria.....	15
Art. 38 - Determinazione della tariffa di riferimento.....	15

Art. 39 - Soggetto attivo.....	16
Art. 40 - Soggetti passivi.....	16
Art. 41 - Occupanti utenze domestiche.....	16
Art. 42 - Categorie utenze non domestiche.....	16
Art. 43 - Esclusioni	17
Art. 44 - Riduzioni ed esenzioni	18
Art. 45 - Piano finanziario.....	18
Art. 46 - Tributo giornaliero	18
Art. 47 - Tributo provinciale	19
Art. 48 - Versamento e riscossione del tributo.....	19
Art. 49 - Dichiarazione.....	19
Art. 50 - Attestazione	19
Art. 51 - Accertamento.....	20
 CAPO V - NORME FINALI	 21
Art. 52 - Abrogazioni	21
Art. 53 - Entrata in vigore	21
 Allegato A	 22

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale nel Comune di Cannara, in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche.

Art. 2

Componenti del tributo

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Il tributo IUC è formato da:

- a) una componente costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
- b) una componente riferita ai servizi, che si articola in:
 - 1) tassa per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
 - 2) tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore di immobili, destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 3

Determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:

- a) le aliquote e le detrazioni IMU;
- b) le aliquote e detrazioni della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati;
- c) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art. 4

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le

superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti (TARSU).

Art. 5

Modalità di versamento

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto “modello F24”) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 6

Scadenze di versamento

1. Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge: 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo .

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:

- a) il versamento della TASI è fissato in 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre;
- b) il versamento della TARI è fissato in 3 rate, con scadenza 31 maggio, 31 agosto e 31 ottobre.

3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 7

Competenza nella liquidazione

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione, ad opera dei contribuenti interessati.

2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio, ad opera del Comune, sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 8

Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

2. Art. 8 – bis

Rimborso e Compensazione

3. 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale dell'anno di riferimento, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

5. 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a Euro 20,00 per anno solare.

6. 4. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme dei commi seguenti.

7. 5. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto di rimborso. Nel caso in cui le somme a credito sia maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi.

8. 6. Il contribuente che si avvale delle facoltà di cui al comma precedente, deve presentare,

entro la data di scadenza del pagamento, una dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:

9. - generalità e codice fiscale o Partita Iva se esistente, del contribuente;
10. - il tributo eventualmente dovuto al lordo della compensazione;
11. - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte;
12. 7. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 9

Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni

Art. 10

Accertamento, sanzioni ed interessi

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del decreto legislativo 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 472/1997.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

7. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003.

CAPO II

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

Art. 12

Oggetto

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Art. 13

Assimilazioni all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considerano abitazioni principali quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.
3. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 14

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. In sede di primo anno di applicazione della IUC, sono confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili già validi ai fini IMU per l'anno 2013.
3. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato o versato l'imposta per un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta pagata a tale titolo.
5. I valori delle aree fabbricabili di cui al comma 2, si intendono applicabili per gli anni successivi se non modificati.
6. A norma dell'art. 36, comma 2, del decreto legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del d.lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. I valori di cui sopra possono essere ridotti per motivazioni oggettive che limitano o condizionano l'utilizzazione edificatoria delle aree, secondo la seguente tabella:

- a) presenza di metanodotti, elettrodotti e servizi pubblici (reti fognanti, acquedotti, impianti ecc.) la cui fascia di rispetto limita l'utilizzazione edificatoria: riduzione del 50%;
- b) area in fascia di rispetto del tracciato stradale (esistente o di progetto) ovvero di corso d'acqua classificato in centro abitato che limita l'utilizzazione edificatoria: riduzione del 30%;
- c) area soggetta a vincolo derivante dal PST (Piano Straordinario dell'Autorità di Bacino del Tevere) o dalle zone a rischio R4 del PAI (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) di cui al DPCM del 10/11/2006 che inibisce l'utilizzazione edificatoria: riduzione del 30%;
- d) area soggetta a fascia di rispetto (m. 30) derivante dal PTCP (aree rese edificabili dopo il 1985 e come tali soggette a vincolo paesaggistico lungo i corsi d'acqua classificati) che riduce l'utilizzazione edificatoria 30%;
- e) area in fascia "A" in base alle mappe di pericolosità e rischio idraulico approvate dall'Autorità di Bacino del Tevere con eccezione di quelle ricadenti in Piani Attuativi Convenzionati o per le quali sussistono i presupposti per il rilascio del titolo abilitativi: riduzione dell'80%;
- f) area in fascia "B" in base alle mappe di pericolosità e rischio idraulico approvate dall'Autorità di Bacino del Tevere con eccezione di quelle ricadenti in Piani Attuativi Convenzionati o per le quali sussistono i presupposti per il rilascio del titolo abilitativi: riduzione del 30%.

9. Qualora un'area sia soggetta a più tipologie di vincolo, l'abbattimento compete nella misura pari a quella del vincolo avente maggiore peso.

10. Particolari situazioni che limitano, inibiscono o riducono l'attività edificatoria dell'area, non ricomprese nei casi di cui al precedente comma 8, saranno valutate dagli uffici comunali e potranno comportare l'applicazione di una riduzione fino ad un massimo del 50%.

11. Si considera inibita l'utilizzazione edificatoria quando la porzione di terreno esterna al vincolo è praticamente inutilizzabile e non sussiste la possibilità di trasferimento della potenzialità edificatoria.

12. Si considera ridotta l'utilizzazione edificatoria quando la porzione di terreno esterna al vincolo consente comunque di utilizzare la potenzialità edificatoria.

13. Si considera limitata l'utilizzazione edificatoria quando il vincolo comporta una utilizzazione condizionata della potenzialità edificatoria.

Art. 15

Base imponible per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. La base imponible è ridotta del cinquanta per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico o igienico-sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di consolidamento, di restauro e risanamento conservativo e che, nel contempo, risultino - anche in parte - diroccati, pericolanti o fatiscenti. Al fine di usufruire della riduzione di cui al comma 1, il contribuente presenta una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando idonea documentazione. Il Comune può accertare i contenuti della dichiarazione, per il tramite dell'Ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario.

Art. 16

Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base.

Art. 17

Esenzioni e altre forme di agevolazione

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92. 6

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di Cannara in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7. L'imposta municipale propria non si applica, inoltre:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- a) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- a) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 18

Importo minimo di versamento

1. Il versamento dell'Imu non deve essere eseguito quando l'imposta annuale risulti inferiore a

12,00 euro.

CAPO III

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Art. 19

Oggetto

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano la tassa sui servizi indivisibili (TASI) destinata a finanziare i servizi indivisibili del Comune di Cannara, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 20

Istituzione del tributo. Presupposto impositivo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune, come individuati dal presente regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.

2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 della legge 147/2013 e successive modifiche e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

4. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 21

Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 22

Decorrenza del tributo

1. La tassa è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 23

Servizi indivisibili

1. I servizi di cui all'art. 19 del presente regolamento, alla copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Cannara sono i seguenti:

- a) pubblica illuminazione;
- b) cura del verde pubblico;
- c) sicurezza e polizia locale;
- d) manutenzione strade;
- e) cultura e servizi museali;
- f) manutenzione del patrimonio.

2. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in base alle seguenti

voci:

- a) personale;
- b) acquisto di beni e servizi;
- c) fitti e noleggi;
- d) trasferimenti;
- e) interessi passivi;
- f) quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio.

3. La determinazione di quest'ultima voce avverrà sulla base delle disposizioni contenute all'art. 229 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. L'applicazione della TASI non può essere destinata alla copertura di costi relativi a servizi che risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate.

Art. 24

Determinazione delle aliquote

1. Con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446/1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui al comma 3.

2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione analitica dei costi per ciascun servizio di cui all'art. 23, alla cui copertura la TASI è diretta.

3. Con la delibera di determinazione delle aliquote di cui al presente articolo, viene determinata la percentuale di copertura complessiva dei costi riportati ai commi precedenti.

Art. 25

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Cannara, sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 26

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 20, comma 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del dieci per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 27

Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 28

Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 682 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 29

Detrazioni

1. Con la deliberazione di Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 682 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 30

Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 31

Versamento e riscossione del tributo

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. La TASI, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Cannara.

CAPO IV
TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Art. 32

Oggetto

1. Le norme del presente capo disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Cannara, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").

Art. 33

Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito il tributo TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 34

Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 35

Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.

2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 36

Base imponibile

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui al successivo comma 4.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647 della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

7. Nell'obiettivo difficoltà di individuare le superfici escluse da tributo per la produzione di rifiuti non assimilabili (qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nell'elenco di cui alla seguente tabella:

Attività	% di riduzione della superficie
Lavanderie e tintorie	40%
Falegnamerie	40%
Serigrafie, stamperie, tipografie e simili	40%
Autoriparazioni, elettrauto, autocarrozzerie e gommisti	40%
Distributori di carburante	30%
Attività artigianali, metalmeccaniche, elettromeccaniche, di verniciatura galvanotecnica, di fonderia	40%
Parrucchieri e barbieri	20%
Laboratori di analisi, radiologici, ambulatori medici e dentistici	20%

Art. 37

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Art. 38

Determinazione della tariffa di riferimento

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa è determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia

corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Art. 39

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Cannara, sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 40

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 41

Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente in apposita dichiarazione o, in mancanza, quello di una unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo.

Art 42

Categorie utenze non domestiche

1. Le categorie di utenza non domestica sono individuate dall'allegato A al presente regolamento.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività

che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 43

Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:

- a) i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana, come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;
- b) i locali e le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, come ad esempio le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici adibite all'allevamento di animali;
- c) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante presentazione di contratti di servizio con indicazione delle tipologie rifiuti conferiti nonché attraverso l'esibizione delle fatture pagate dal produttore stesso;
- d) i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti;
- e) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti;

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva;
- c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 33-*bis* del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 e successive modifiche.

3. Sono esclusi dalla tassazione per confusione tra soggetto attivo e passivo gli stabili, e relative aree, adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 44

Riduzioni ed esenzioni

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 1000 metri lineari.

2. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Al fine di determinare la superficie su cui si generano tali rifiuti occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero alla quantità presunta mediante coefficiente Kd medio per tipologia di Comune, indicata con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$S_e = S_{tot} * Q_{avv} / Kd$$

dove:

S_e = superficie esclusa perché produttiva di rifiuti assimilati

S_{tot} = superficie totale

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero

Kd = coefficiente di produttività indicato dal d.P.R. 158/1999.

3. Il tributo è ridotto del trenta per cento in caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione e vengono meno a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

5. Le riduzioni previste dal presente regolamento non sono cumulabili; sarà applicata quella più vantaggiosa per il contribuente.

Art. 45

Piano finanziario

1. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

2. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia-

3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del piano finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta al soggetto di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

Art. 46

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Cannara istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al cinquanta per cento.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da

effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 47

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 48

Versamento e riscossione del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 212/2000.

3. La TARI, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Cannara.

4. Il versamento del tributo è effettuato in 3 rate, scadenti nei mesi di maggio, agosto ed ottobre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.

Art. 49

Dichiarazione

1. Per quanto concerne la dichiarazione della TARI si fa riferimento all'art. 4.

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il 31 gennaio dell'anno successivo, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 2, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione oltre i termini dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria sono obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno, ove esistente, e il numero degli occupanti.

Art. 50

Attestazione

1. Per usufruire di riduzioni o esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dall'art. 44, i contribuenti presentano apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.

2. L'attestazione è presentata entro il 1° gennaio dell'anno successivo all'insorgenza dei requisiti con riferimento al giorno in cui la variazione si verifica. La riduzione o l'esenzione saranno

applicate con effetto dai termini previsti dall'art. 13 comma 7.

3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi trasmettono apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 51

Accertamento

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Cannara.

CAPO V
NORME FINALI

Art. 52

Abrogazioni

1. È abrogato il precedente regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria, approvato con delibera di consiglio comunale n. 33 del 19 luglio 2012.
2. Sono soppressi tutti i vigenti prelievi di natura tributaria relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Art. 53

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

TABELLA CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

	<i>Categorie - UTENZE DOMESTICHE</i>
Fascia A	Nucleo familiare con 1 componente
Fascia B	Nucleo familiare con 2 componenti
Fascia C	Nucleo familiare con 3 componenti
Fascia D	Nucleo familiare con 4 componenti
Fascia E	Nucleo familiare con più di 4 componenti

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ
CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Categorie attività - UTENZE NON DOMESTICHE

<i>n°</i>	<i>Descrizione</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta
3	Distributori carburanti, impianti sportivi
4	Alberghi e campeggi (senza superfici ristorante)
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
6	Attività industriali con capannoni di produzione
7	Supermercati e ipermercati di generi misti
8	Attività artigianali di produzione beni specifici
9	Discoteche, night club
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche e istituti di credito
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista
14	Ospedali, case di cura e riposo
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
16	Bar, caffè, pasticceria
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio
18	Banchi di mercato genere alimentari
19	Banchi di mercato beni durevoli